

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

ACCORDO SINDACALE

LE PARTI

- Visto il CCI di Ateneo sottoscritto il 18.3.2007;
- Vista l'applicazione del DL n. 112/2008 convertito in Legge 133/2008;
- Visto, in particolare, l'art. 73 della L. n. 133;
- Visto il CCNL del Comparto Università per il quadriennio normativo, sottoscritto il 16.10.2008;
- Visto in particolare, l'art. 21 del CCNL per il quadriennio normativo;
- Visto il CCNL del Comparto Università per il II biennio, sottoscritto il 12.3.2009;
- Visto, in particolare, l'art. 7 del CCNL per il II biennio;
- Visti gli accordi raggiunti nelle sedute di contrattazione integrativa del 16.7.2009

CONCORDANO

la necessità di adeguare gli articoli 14 e 17 del Contratto Collettivo Integrativo vigente a quanto previsto dalla L. n. 133 del 2008, dal CCNL per il quadriennio normativo e dal CCNL per il II biennio.

Il testo degli articoli, a seguito dell'adeguamento, è quello allegato.

Genova, 16 luglio 2009

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

ART. 14 – RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE.

1. L'Università, in applicazione dell'art. 21 del CCNL, può costituire rapporti di lavoro a tempo parziale mediante assunzione, nell'ambito della programmazione triennale e nel limite della dotazione organica stabilito dalle norme vigenti e dai Contratti Collettivi o mediante trasformazione, su richiesta del dipendente, del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale.

2. La trasformazione del rapporto di lavoro può essere concessa dall'Amministrazione su domanda scritta del dipendente da presentarsi entro il 30 aprile o il 31 ottobre di ogni anno.

3 Tale domanda, da redigersi su apposito modulo, deve contenere le seguenti indicazioni:

- durata, comunque non inferiore al 30% dell'orario previsto per il tempo pieno;
- articolazione della prestazione lavorativa;
- collocazione temporale dell'orario, richiesta nell'ambito dei tipi di cui al comma 4 del presente articolo;
- motivazione della richiesta ai soli fini della fruizione delle priorità di cui al comma 10.

La collocazione temporale dell'orario e ogni eventuale modifica, dovranno essere concordati preventivamente con il responsabile della struttura.

4. La durata della prestazione lavorativa nel rapporto di lavoro a tempo parziale è, di norma, pari al 30% (arrotondata a 12 ore), al 50% (18 ore), al 75% (27 ore), all'83% (arrotondata a 30 ore) o al 92% (arrotondata a 33 ore) di quella stabilita per il rapporto di lavoro a tempo pieno secondo le seguenti articolazioni :

- a) tempo parziale orizzontale: prestazione lavorativa con predeterminato orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi;
- b) tempo parziale verticale: prestazione lavorativa su alcuni giorni predeterminati della settimana, del mese, o di determinati periodi dell'anno, in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione (settimana, mese, anno).
- c) tempo parziale misto: articolazione della prestazione risultante dalla combinazione delle due modalità precedenti (tempo parziale misto), come previsto dal d.lgs. 25.02.2000, n. 61 in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell'arco temporale preso in considerazione.

5. Qualora il dipendente chieda la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale perché intenda svolgere ulteriori prestazioni di lavoro subordinato o autonomo dovrà indicarlo nella domanda stessa e comunicare all'Amministrazione l'eventuale inizio o la variazione di detta attività lavorativa. Le ulteriori prestazioni di lavoro autonomo o subordinato non devono, comunque, arrecare pregiudizio alle esigenze di servizio ed essere incompatibili, ai sensi della normativa vigente, con attività istituzionali, con particolare riferimento all'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001 e successive modificazioni. La trasformazione non può essere concessa qualora tali prestazioni comportino un conflitto di interessi con l'attività di servizio svolta dal dipendente, ovvero l'attività di lavoro subordinato debba intercorrere con un'altra amministrazione pubblica.

6. L'Amministrazione valuta le domande in base ai criteri di cui al comma 9 e comunica, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

7. In caso di accoglimento, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale decorre dal 1° luglio dell'anno di riferimento o dal 1° gennaio dell'anno successivo¹ per la durata di due anni al termine del quale, in assenza di nuova domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa, il rapporto di lavoro ritorna a tempo pieno.

8. L'eventuale diniego della trasformazione da tempo pieno a tempo parziale, previo consenso del dipendente, sarà oggetto di informazione alle Rappresentanze Sindacali che potranno chiedere eventuale concertazione. I dati relativi all'accoglimento delle domande, aggregati per struttura e comprensivi delle motivazioni, saranno oggetto di informazione annuale successiva alle Rappresentanze Sindacali².

9. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale saranno valutate dall'Amministrazione, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa del dipendente, tenuto conto del grado di pregiudizio arrecato alla funzionalità del servizio. Nella valutazione di dette domande, nel caso di richieste di più dipendenti della stessa struttura o di raggiungimento del limite di cui al comma 1, l'ordine di precedenza è il seguente:

- familiari che assistono persone portatrici di handicap non inferiore al 70%, ovvero persone in particolari condizioni psico-fisiche o affette da gravi patologie, anziani non autosufficienti;
- dipendenti che rientrano al lavoro dopo astensione per maternità
- genitori con figli minori, in relazione al loro numero e con priorità per quelli con figli di età inferiore agli 8 anni.
- genitori con figli minori, in relazione al loro numero e con priorità per quelli con figli di età tra gli 8 e gli 11 anni
- dipendenti già in part time e che chiedano la trasformazione con un percentuale superiore a quella attuale- richiesta di part time con percentuale pari all'83% e al 92%
- genitori con figli minori, in relazione al loro numero e con priorità per quelli con figli di età tra gli 11 e i 15 anni
- dipendenti residenti a più di 50 Km dalla sede di servizio
- dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della L. n. 266 del 1991
- dipendenti iscritti a corsi di studio
- in caso di parità, l'anzianità di servizio

10. I dipendenti affetti da patologie oncologiche, o da altre gravi patologie, con una ridotta capacità lavorativa, hanno diritto alla immediata trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale anche in deroga a quanto previsto dai commi precedenti.

11. I dipendenti assunti a tempo parziale o in servizio a tempo parziale precedentemente all'entrata in vigore del presente contratto possono chiedere, con domanda scritta, la trasformazione del rapporto a tempo pieno, trascorso interamente il periodo di riferimento, in modo tale da realizzare il completamento della percentuale di lavoro che sono tenuti a prestare nell'arco temporale definito. L'Amministrazione è tenuta a comunicare, con atto scritto motivato, le proprie determinazioni in merito alla trasformazione a tempo pieno entro 30 giorni dalla data di ricezione della domanda, che, decorso inutilmente detto termine, si intende accolta. In caso di diniego, si applica quanto previsto dal comma 8.

¹ **Dichiarazione congiunta:** Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della domanda e le decorrenze della trasformazione si applica, ove ne sussistano le condizioni, l'art. 15, comma 11, del Contratto Collettivo Integrativo.

² **Dichiarazione congiunta:** Ai sensi dell'art. 21, comma 4, del CCNL di comparto resta ferma la possibilità, per il dipendente di chiedere il trasferimento ad altra attività, nel rispetto della categoria ed area di appartenenza.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

12. Al personale a tempo parziale orizzontale spettano un numero di giorni di ferie pari a quello dei dipendenti a tempo pieno. Al personale a tempo parziale verticale e misto spettano un numero di giorni di ferie proporzionale alle giornate di servizio prestate nell'anno³.

³ **Dichiarazione congiunta:** Al fine della corretta applicazione di tali disposizioni, le Parti precisano che nel definire, nell'ambito dei piani ferie che saranno concordati dai responsabili delle strutture con il personale, le ferie del personale impiegato in tempo parziale verticale o misto si dovrà tener conto oltre che delle esigenze del servizio, del diritto del personale impiegato a tempo pieno di usufruire di almeno due settimane consecutive di ferie nel periodo 1° giugno – 30 settembre.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

ART. 17 – LAVORO STRAORDINARIO

1. Annualmente, in un'apposita seduta di contrattazione integrativa da tenersi entro il mese di gennaio, le Parti si incontrano per valutare le condizioni che hanno reso necessaria l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare i criteri da utilizzare per l'assegnazione a ciascuna struttura della quota ore di lavoro straordinario per l'anno di riferimento, valutando soluzioni che possano consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. Al fine di permettere l'utilizzo delle ore di straordinario fin dall'inizio dell'anno, entro il mese di gennaio di ciascun anno viene assegnato automaticamente alle strutture il 50% delle ore attribuite l'anno precedente.

2. Nell'ambito delle ore attribuite a ciascuna struttura il tetto massimo di straordinario individuale è fissato in 250 ore per ciascun dipendente. Il superamento di tale limite potrà essere autorizzato, in sede di contrattazione integrativa soltanto per sopraggiunte ed eccezionali esigenze di servizio, solo se preventivamente e motivatamente richiesto dai responsabili delle strutture.⁴

3. Avvenuta l'assegnazione, il responsabile della struttura, tenuto conto delle esigenze di servizio, sentiti i diretti interessati che possono farsi assistere da un rappresentante sindacale, formula, previo parere dell'organo collegiale, una proposta di attribuzione ai dipendenti di ore di lavoro straordinario che si rendessero necessarie per fronteggiare particolari situazioni, tenendo conto della disponibilità degli stessi, ove ciò sia possibile, ad essere utilizzati anche per lo svolgimento di compiti che esulano dalle mansioni abituali, nei limiti del rispetto della dignità del dipendente e della corrispondenza con la categoria di appartenenza.

4. I risparmi accertati a consuntivo confluiscono nelle risorse indicate nell'art. 87 del CCNL.

5. Nell'ambito delle ore di lavoro straordinario autorizzate, sono incluse 70 ore aggiuntive di straordinario per dipendente da recuperare obbligatoriamente in tempo libero⁵ nell'ambito del conto ore individuale di cui al comma 1 dell'art. 27 del CCNL.

6. Il lavoro straordinario può essere effettuato dal dipendente soltanto una volta effettuato l'intero orario di lavoro del mese di riferimento.

⁴ **Dichiarazione congiunta:** L'Amministrazione si impegna a comunicare con debito anticipo i casi di dipendenti che si avvicinano a tale limite con uno scarto massimo di 50 ore.

⁵ **Dichiarazione a verbale:** Ai fini della corretta applicazione di tale disposizione, l'Amministrazione precisa che le ore di straordinario aggiuntive e recuperabili in tempo libero possono essere utilizzate solo dopo che sia esaurita la quota di ore di straordinario assegnata al dipendente ai sensi del comma 3 del presente articolo.